



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, in occasione dell'apertura del Carnevale di Venezia 2024 .

IL SINDACO

Considerato che dalla giornata di sabato 27 gennaio fino alla giornata di martedì 13 febbraio 2024, in occasione dell'edizione del Carnevale 2024, si svolgeranno nei territori della Città Antica ed in Terraferma numerose manifestazioni che attireranno un considerevole numero di visitatori;

in particolare nella giornata di domenica 28 gennaio sono previsti due eventi nel centro storico di Venezia quali: Corteo acqueo di imbarcazioni tipiche locali, conosciuto come il "Corteo della Pantegana", e "Festa Venexiana" consistente in banchi scenografici per l'offerta al pubblico di specialità gastronomiche della tradizione veneziana;

tali eventi, che avranno il loro centro di svolgimento in Campo dell'Erbaria e lungo le fondamenta del rio di Cannaregio, sono particolarmente sentiti dalla cittadinanza ed altresì di notevole richiamo per i turisti;

pur tenendo conto della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale, nonché della previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi, la presenza di un notevole afflusso di turisti potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

Constatato che anche le lattine e le bottiglie in plastica tappate possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di risse o tafferugli, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

Rilevato che la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto dell'attuale contesto caratterizzato in particolare dai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese;

la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botte ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme;

le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

la presenza al suolo di lattine o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;





IL SINDACO

Considerato che in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata altresì la necessità di ridurre gli episodi di disordine e degrado legati all'assunzione di bevande alcoliche;

Tenuto conto che nei tavoli tecnici tenutesi presso la locale Questura, nella Conferenza di Servizi, nonché in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state previste da parte della società organizzatrice, per la gestione di situazioni di pericolo durante lo svolgersi di tali eventi, una serie di misure quali:

- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- individuazione di punti di assistenza medica, di protezione civile e di spazi di primo soccorso;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Visti

- l'art: 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, comunque vigente in tutte le sue prescrizioni

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

Dalle ore 09.00 di domenica 28 gennaio 2024, alle ore 15.00 dello stesso giorno, nelle aree interessate dagli eventi denominati "Corteo acqueo del Carnevale" e "Festa Venexiana", nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe, ferme restando tutte le prescrizioni del già richiamato Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana:

1. è fatto divieto di trasportare, senza giustificato motivo, bevande di qualsiasi genere conservate in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate;
2. è fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe, di vendere e somministrare nei plateatici esterni bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;





IL SINDACO

3. è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti,

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 267, e ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione il pagamento in misura ridotta in € 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma, oltre le spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca, dei contenitori in vetro, delle lattine e delle bottiglie di plastica tappate o degli spray vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet istituzionale (www.comune.venezia.it).

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005.